

## **TI\_GERICHTE 36.2002.65 vom 26. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2002.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.65)

FR: TI\_GERICHTE 36.2002.65 du 26 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 36.2002.65 del 26 luglio 2002

### **Volltext**

RACCOMANDATA

Incarto n.36.2002.00065

ir/gm

Lugano

26 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto la petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 interposta da

\_\_\_\_\_,

rappr. da: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

contro

la decisione del \_\_\_\_\_ emanata da

\_\_\_\_\_,

in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto che con petizione (recte ricorso) del 14 giugno 2002 \_\_\_\_\_ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della \_\_\_\_\_, di non essere stato informato di una disdetta del contratto concluso dalla stessa datrice di lavoro con \_\_\_\_\_ per la copertura del rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l'art. 71 cpv. 2 LAMal assicurato, tramite \_\_\_\_\_, ha chiesto se fosse legittima la posizione della \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ mette nella condizione assicurato di passare all'assicurazione individuale solo retroattivamente?;

rilevato che \_\_\_\_\_ ha chiesto che la petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;

ritenuto che le parti sono state convocate per un'udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno trovato il seguente accordo:

" Le parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di \_\_\_\_\_ a far tempo dal 1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non compreso.

Le cifre verranno stabilite direttamente tra le parti.

Il sig. \_\_\_\_\_ a nome dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.

La firma in calce alla presente vale come atto di ritiro." (cfr. verbale, doc. \_);

visto che il ritiro del gravame, comunque interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo d'oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.